



TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Examination Centre 5995



Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva
Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado
Osservatorio Dispersione Scolastica Ambito XIV

ISTITUTO COMPRENSIVO S. TERESA DI RIVA
Prot. 0013246 del 26/09/2025
VII (Uscita)

All'albo
sede e plessi
ai docenti
Ariosto Carmelo
Caminiti Giuseppina
Palella Rosanna

Oggetto: Nomina RLS

La sottoscritta Prof.ssa Enza Interdonato Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva con sede legale in via delle Colline, 15- Santa Teresa di Riva

visto che Il D.Lgs 81/08 stabilisce:

- in tutte la aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS.
- nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48
- nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
- visto la designazione dei Rls da parte della Rsu

RENDE NOTO

ai Dipendenti

gli inss. Ariosto Carmelo, Palella Rosanna, Caminiti Giuseppina, cui è affidato l'incarico di RLS per il periodo dal 08.09.2025 al 31.08.2026

Ai docenti Rls vengono assegnate le seguenti funzioni:

Presidenza –Uffici Amministrativi Tel.: 094279.31.40

Cod. Mecc.: MEIC88900B – Cod. Fisc.: 97061870834

CAP 98028 Santa Teresa di Riva -Via Fratelli Lo Schiavo n. 69

e-mail (MPI): meic88900b@istruzione.it - e-mail (PEC): meic88900b@pec.istruzione.it - WEB: www.istcsantateresadiriva.edu.it

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

- a) Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione, alla attività di Prevenzione Incendi, al Primo Soccorso, alla Evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;
- d) È consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

FIRMA
(datore di lavoro)

Per accettazione:
(Responsabili del Servizio)

.....

.....